

INF7: NOTA INFORMATIVA GENERALE RICORSI

Regolamento per il funzionamento del Comitato di Appello

In ottemperanza alle norme di accreditamento, Valoritalia srl (di seguito anche Valoritalia) ha costituito un Comitato di Appello (nel presente documento anche denominato Organo Collegiale dei Ricorsi) che ha il compito di esaminare gli eventuali ricorsi presentati dai soggetti controllati per gli schemi di certificazione regolamentati e per gli schemi di certificazione volontari, avverso le decisioni, le valutazioni ed i provvedimenti adottati dalla stessa nei loro confronti.

In ossequio alla normativa (anche tecnica) vigente, con l'interposizione del ricorso possono essere proposte al Comitato di Appello domande volte al solo annullamento (totale o parziale) dei provvedimenti impugnati.

Il presente documento integra quanto già riportato nelle relative note informative pubblicate sul sito di Valoritalia, negli accordi contrattuali o nei regolamenti pubblicati sul sito di Valoritalia.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione – Lingua Ufficiale)

Il presente documento, salva la facoltà delle parti di apportarvi di comune accordo modifiche e/o integrazioni, è applicabile al procedimento avanti il Comitato di Appello (o Organo Collegiale dei Ricorsi) per la composizione delle controversie in merito alle valutazioni, alle decisioni ed ai provvedimenti adottati dai comitati di certificazione di Valoritalia nei confronti degli operatori controllati.

La lingua ufficiale del presente regolamento è l'italiano.

CAPO II – IL COMITATO DI APPELLO

Art.2

(Disposizioni generali)

Il Comitato di Appello amministra i procedimenti di cui all'art. 1 su istanza del ricorrente, secondo quanto indicato nella presente nota, fatto salvo quanto previsto dalla legge, garantendo la parità di trattamento delle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio.

I termini fissati per il compimento di atti da parte del Comitato di Appello sono da considerarsi ordinatori, nel rispetto della normativa.

Il Comitato di Appello non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità del Comitato di Appello;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera del ricorrente.

INF7_V_008_20240801

Pagina 1 di 8

INF7: NOTA INFORMATIVA GENERALE RICORSI

Regolamento per il funzionamento del Comitato di Appello

Art.3

(Requisiti dei componenti il Comitato di Appello)

L'organo collegiale dei ricorsi è:

- a) indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo;
- b) composto da professionisti del settore agroalimentare e da avvocati/commercialisti.

Il personale dell'organo collegiale dei ricorsi deve possedere i seguenti requisiti minimi:

1. titolo professionale: professionisti del settore agroalimentare, avvocati/commercialisti;
2. esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore agroalimentare.

L'elenco dei componenti il Comitato di Appello è vagliato ed approvato dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità costituito in seno a Valoritalia srl.

Art.4

(Doveri di imparzialità e cause di incompatibilità)

Ogni componente è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Art.5

(Gestione dati)

Valoritalia srl tiene un archivio, anche informatico, dei ricorsi.

I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196.

Valoritalia trasmette gli atti e i documenti con ogni mezzo idoneo alla ricezione ai membri del Comitato ed alle parti, laddove necessario o richiesto.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 6

(Introduzione del procedimento – Deposito cauzionale per le spese di funzionamento)

INF7_V_008_20240801

Pagina 2 di 8

INF7: NOTA INFORMATIVA GENERALE RICORSI

Regolamento per il funzionamento del Comitato di Appello

Il procedimento è avviato mediante ricorso.

Il deposito del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato e le prescrizioni in esso contenute.

La parte ricorrente deve allegare al ricorso copia della ricevuta del versamento, in deposito cauzionale, sul conto corrente dedicato, della somma di euro 1.270,00 (comprensiva di IVA e contributi per la cassa professionale) a titolo di spese per il funzionamento del Comitato di Appello.

Il ricorso è irricevibile se allo stesso non è allegata la predetta ricevuta del versamento della somma di euro 1.270,00: Valorialta, pertanto, non lo trasmetterà al Comitato di Appello e non sarà instaurato alcun procedimento innanzi ad esso.

Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente intestato a Valorialta srl – CC ded. Gest. Ric. :

BANCA BPM Filiale di Schio – piazza dello Statuto n. 36015- Schio (VI)

IBAN: IT 12J0503460750000000004980 – codice SWIFT BAPPIT21180

CAUSALE: ricorso al Comitato di Appello avverso provvedimento N° ____ (*INDICARE NUMERO E DATA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO)

IMPORTO: € 1.270,00##

I ricorsi si propongono alla cortese attenzione del Presidente del Comitato di Appello per iscritto o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo amministrazione@pec.valoritalia.it o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale di Valorialta s.r.l. – Via Venti Settembre n. 98/G - 00187 Roma entro il termine **perentorio** - ed a pena di decadenza - di giorni 30 (trenta) dalla notifica della decisione al ricorrente, secondo le seguenti modalità:

- utilizzando il modello “DOC020_V” compilato ed inviato agli indirizzi sopra specificati prestando particolare attenzione ai campi contrassegnati come OBBLIGATORI, si ricorda che la mancata compilazione dei campi o la mancata produzione dei documenti definiti obbligatori comporta l'inammissibilità del ricorso. Il modello sopracitato può essere scaricato dal sito web Valorialta (www.valoritalia.it/MODULISTICA/RECLAMI E RICORSI) o richiesto ad una delle sedi di Valorialta;
- inviando agli indirizzi sopra specificati un atto che deve comunque contenere, a pena di **inammissibilità del ricorso**, tutte le informazioni relative ai campi contrassegnati come OBBLIGATORI nel modello “DOC020_V”. A pena di inammissibilità l'atto deve contenere i dati anagrafici completi del ricorrente e l'indicazione dell'indirizzo PEC cui indirizzare le comunicazioni inerenti all'instaurando procedimento, le argomentazioni difensive con il riferimento ai punti della delibera che si impugnano, le conclusioni contenenti la domanda di annullamento (totale o parziale) del provvedimento impugnato e la sottoscrizione del ricorrente o del suo difensore munito di procura. A pena di inammissibilità, al ricorso deve essere allegata la copia del provvedimento impugnato.

INF7: NOTA INFORMATIVA GENERALE RICORSI

Regolamento per il funzionamento del Comitato di Appello

In ogni caso, il ricorso è irricevibile se allo stesso non è allegata la ricevuta del versamento della somma di euro 1.270,00: Valoritalia, pertanto, non trasmetterà al Comitato di Appello né il ricorso né i documenti ad esso allegati e non sarà instaurato alcun procedimento innanzi al Comitato di Appello.

Salvo il caso in cui non sia irricevibile, Valoritalia, entro sette giorni dalla notifica del ricorso:

- trasmette al Presidente del Comitato di Appello il ricorso completo degli allegati,
- conferma al ricorrente la ricezione del ricorso, con comunicazione scritta in cui sono indicati i nominativi dei componenti il Comitato di Appello. Il ricorrente, entro due giorni dalla notifica della comunicazione, può ricusare i componenti con atto scritto, contenente l'indicazione dei motivi e delle prove a sostegno della dichiarazione di ricusazione, da inviarsi via pec all'indirizzo amministrazione@pec.valoritalia.it.

Valoritalia entro dieci giorni dalla notifica del ricorso deposita le proprie memorie difensive presso il Comitato di Appello, nonché copia della ricevuta del versamento della somma di euro 1.270,00 dalla stessa effettuato sul conto corrente intestato a Valoritalia srl – CC ded. Gest. Ric.

Con il deposito del ricorso, il ricorrente dichiara di conoscere e di accettare che il ricorso sarà devoluto al Comitato di Appello di Valoritalia, riconoscendone la competenza, l'esistenza, l'efficacia e riconoscendo altresì la validità del procedimento avanti ad esso, nonché le indennità dovute ai componenti del Comitato di Appello. Il ricorrente si impegna a dare pronta esecuzione alla decisione del Comitato di Appello, salvi i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento.

Art.7

(Diritto di accesso)

Ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle altre parti. Il Comitato, ricevute le memorie difensive di Valoritalia, le invia con comunicazione via PEC al ricorrente. Il Comitato di Appello può concedere al ricorrente un termine per il deposito di eventuali memorie difensive ed a Valoritalia un termine per eventuali memorie di replica.

Su richiesta delle parti o d'ufficio, laddove lo ritenga utile ai fini del decidere, il Comitato può assegnare ulteriori termini per il deposito di memorie difensive e per la produzione di documenti.

Art. 8

(Poteri del Comitato)

Il Comitato di Appello non può ordinare a Valoritalia il compimento di attività di esclusiva competenza dei suoi organi. Il Comitato di Appello valuta l'esistenza delle condizioni di procedibilità ed il merito e può accogliere totalmente o parzialmente il ricorso oppure rigettarlo.

Non è facoltà del Comitato emettere provvedimenti cautelari urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio.

Il Comitato di Appello non è competente in merito alla gestione dei reclami.

INF7: NOTA INFORMATIVA GENERALE RICORSI

Regolamento per il funzionamento del Comitato di Appello

Art.9

(Sede del Comitato e procedimento)

Il Comitato di Appello ha sede in Roma in Via Venti Settembre n. 98/G. Il procedimento avanti il Comitato di Appello si svolge senza formalità presso la sua sede, o presso altra sede individuata di comune accordo tra le parti. La riunione può tenersi in presenza o tramite videoconferenza che permetta la corretta identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervenire in tempo reale nella discussione.

Il Comitato è validamente costituito se sono presenti almeno tre componenti.

Le parti possono partecipare alle riunioni personalmente o farsi rappresentare da un delegato a conoscenza dei fatti, conferendogli delega scritta, completa di data e firma, delle generalità sia del delegato sia del delegante e corredata da copia dei documenti d'identità di entrambi, oppure essere assistite e rappresentate da avvocati.

Art.10

(Audizione delle parti)

Nel caso in cui il ricorso non sia dichiarato inammissibile in via preliminare, poiché mancante dei requisiti richiesti o per altro motivo, il Comitato di Appello stabilisce la data della riunione; tale data viene comunicata alle parti a mezzo PEC con un preavviso minimo di due giorni, nel caso in cui il ricorrente abbia richiesto di partecipare personalmente.

Se il ricorrente ha richiesto di partecipare personalmente, durante la riunione il Comitato di Appello chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della procedura ed invita poi le parti ed i loro avvocati/rappresentanti ad esporre le proprie argomentazioni.

I componenti del Comitato di Appello esercitano tutti i poteri diretti al sollecito e leale svolgimento del procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio.

I componenti dell'Organo Collegiale dei Ricorsi possono disporre l'assunzione di mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, sia d'ufficio sia su richiesta di parte, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio, nelle forme che le parti riterranno concordemente di adottare.

L'assunzione delle prove ammesse può essere delegata dal Comitato di Appello ad un proprio componente.

I componenti del Comitato di Appello possono assegnare alle parti un termine per il deposito di ulteriori memorie difensive e/o produzione di documenti.

Dell'incontro è redatto verbale in forma sintetica che viene sottoscritto, anche digitalmente, da tutti i partecipanti.

Nelle procedure che richiedono specifiche competenze tecniche, il Comitato di Appello ha facoltà di avvalersi di un consulente tecnico. Il compenso del tecnico incaricato è posto provvisoriamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. Con la decisione, il compenso del tecnico incaricato segue le regole della soccombenza. Le parti possono, altresì, provvedere alla nomina di un proprio consulente tecnico di parte.

INF7: NOTA INFORMATIVA GENERALE RICORSI

Regolamento per il funzionamento del Comitato di Appello

CAPO IV DECISIONE

Art. 11

(Termine del procedimento e modalità di comunicazione)

Le decisioni del Comitato di Appello, composto da un numero dispari di membri, sono assunte a maggioranza dei votanti.

La decisione è emessa entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso da parte di Valoritalia.

Art. 12

(Decisione)

Il Comitato di Appello, verificata l'esistenza delle condizioni di procedibilità, sentite eventualmente le parti, acquisita la documentazione da queste prodotta e lette le rispettive difese, emette la decisione in forma scritta. La decisione è notificata alle parti a mezzo PEC a cura del Comitato di Appello ed è vincolante tra le stesse.

Art. 13

(Spese)

Nel caso in cui il ricorso non sia dichiarato inammissibile in via preliminare, poiché mancante dei requisiti richiesti o per altro motivo individuato dal Comitato di Appello, questi emette nota proforma o fattura relativa alle spese ed agli onorari di ciascun componente per l'attività svolta, il cui importo è posto a carico della parte soccombente ed è notificata alle parti contestualmente alla decisione sul ricorso.

Nel caso di reciproca soccombenza, le spese e gli onorari sono posti a carico di ciascuna parte secondo la percentuale che il Comitato di Appello riterrà opportuna ed equa.

Gli importi delle spese e degli onorari per i componenti sono così determinati:

per il Presidente del Comitato d'Appello € 500,00 oltre IVA e contributi per la cassa professionale, per onorari e rimborso spese forfettario;

per ogni componente tecnico designato € 250,00 oltre IVA e contributi per la cassa professionale, per onorari e rimborso spese forfettario.

Nel caso in cui il ricorso sia dichiarato inammissibile, il Comitato di Appello potrà emettere nota proforma o fattura a carico del ricorrente pari ad euro € 300,00 oltre IVA e contributi per la cassa professionale, a titolo di costi di gestione del ricorso.

Entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione verrà restituita alla parte non soccombente mediante bonifico bancario la somma di euro 1.270,00 trattenuta in deposito fiduciario, entro il medesimo termine saranno

INF7: NOTA INFORMATIVA GENERALE RICORSI

Regolamento per il funzionamento del Comitato di Appello

restituite alla parte soccombente eventuali somme che dovessero residuare all'esito delle fatture emesse dai componenti il Comitato di Appello (ad esempio all'esito dell'indicazione in fattura della ritenuta di acconto).

Art.14

(Dovere di riservatezza – Inutilizzabilità e segreto professionale)

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nel procedimento avanti il Comitato di Appello è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate in un eventuale successivo giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito al termine del procedimento.

Sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni rese nel corso del procedimento non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito il giuramento decisorio.

I componenti del Comitato di Appello non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

ALLEGATI

INFORMATIVA PRIVACY

Valoritalia desidera informare tutti i suoi clienti (i cui dati personali sono protetti ai sensi del Regolamento UE 2016/679) del fatto che i dati personali (dati anagrafici, indirizzo e-mail, n. di telefono, etc.) che li riguardano da loro liberamente rilasciati al momento dell'incarico, sono utilizzati per le seguenti finalità:

1. l'esecuzione del rapporto contrattuale, e per l'adempimento dei relativi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile;
2. l'invio tramite e-mail rilasciato al momento del conferimento dell'incarico o della registrazione al portale può essere usato per l'invio di comunicazioni e informazioni riguardanti eventuali servizi aggiuntivi di Valoritalia, comunque correlati alla certificazione e ai controlli. In qualsiasi momento, il destinatario ha facoltà di interrompere il flusso di tali comunicazioni avvalendosi dell'opzione "cancellami". In questo caso, l'indirizzo e-mail presente in anagrafica rimarrà utilizzabile per comunicazioni di servizio attinenti all'attività di controllo.

I dati sono gestiti dal personale amministrativo con mezzi elettronici e cartacei, secondo modalità strumentali al perseguimento delle finalità indicate e da terzi opportunamente nominati Responsabili esterni del trattamento.

I dati dei clienti non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati dei soggetti controllati della filiera possono essere comunicati:

- per fini amministrativo/contabili ai Consorzi di Tutela delle Denominazioni, aventi diritto in base alla normativa vigente;

INF7_V_008_20240801

Pagina 7 di 8



INF7: NOTA INFORMATIVA GENERALE RICORSI

Regolamento per il funzionamento del Comitato di Appello

- per fini statistico-economici ad altri Consorzi di Tutela delle Denominazioni che per l'esercizio della loro funzione fanno richiesta di dati inerenti alle loro attività economiche (volumi di produzione);
- per fini connessi alla verifica del corretto operato di Valoritalia agli organismi che la controllano, e ad altre Autorità pubbliche.

I dati inseriti in anagrafica possono essere resi pubblici nei casi previsti dalla legge e nell'ambito di articoli di stampa o contesti di tipo informativo in cui Valoritalia rende note le denominazioni di alcuni clienti, salvo il loro diritto di opporsi.

Titolare del trattamento è Valoritalia S.r.l. con sede legale in via Venti Settembre n. 98/G, Roma. I clienti potranno ottenere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento scrivendo all'indirizzo del titolare.

I clienti per avere chiarezza sulle operazioni indicate e, in particolare, per ottenere l'accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l'integrazione, la portabilità, per opporsi al loro utilizzo ed esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, possono fare richiesta a Valoritalia S.r.l., Via Venti Settembre 98/G, Roma o contattare il Responsabile interno all'indirizzo e-mail privacy@valoritalia.it.

Qualora i clienti ravvisassero una violazione dei loro diritti potranno rivolgersi all'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.